



LEGGE DI BILANCIO 2018

LE PROPOSTE CNA

PROPOSTE CNA



Indice

- | | |
|--|----------------|
| 1. Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa | <i>Pag. 2</i> |
| 2. Incremento della franchigia IRAP per le piccole imprese | <i>Pag. 5</i> |
| 3. Soppressione del differimento della disciplina IRI | <i>Pag. 9</i> |
| 4. Ripristino al 65% del bonus efficienza energetica | <i>Pag. 13</i> |
| 5. Nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa | <i>Pag. 17</i> |

1. DEDUCIBILITÀ DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DAL REDDITO D'IMPRESA

1.1 L'IMU sugli immobili strumentali delle imprese

Gli immobili utilizzati dagli imprenditori per lo svolgimento dell'attività economica sono assoggettati all'IMU alla stregua delle seconde case.

I laboratori artigiani, i negozi, i capannoni industriali di proprietà sono assoggettati all'IMU sulla base del valore catastale dell'immobile, determinato applicando un coefficiente moltiplicativo (diverso da immobile ad immobile) alla rendita catastale rivalutata.

Su tale valore si applica l'aliquota base pari allo 0,76%, con la possibilità per i Comuni di deliberare aliquote maggiorate fino al 10,6 per mille.

Sulla base dei dati del rapporto CNA sulla tassazione delle piccola impresa *"Comune che vai fisco che trovi"*, l'aliquota IMU mediamente applicata sugli immobili strumentali delle imprese nel 2016 era pari al 9,6 per mille, mentre nel 2011 l'aliquota ICI mediamente applicata era del 6,6 per mille su un valore catastale inferiore.

1.2 Perché l'IMU è la tassa più odiata dalle imprese

I beni immobili strumentali all'esercizio d'impresa concorrono a produrne il reddito, che viene tassato ai fini IRPEF o IRES nel caso di società di capitali.

L'IMU costituisce un costo inerente alla produzione del reddito e come tale andrebbe dedotto dal reddito d'impresa.

Dal 2014, invece, la percentuale di deducibilità del costo sostenuto da imprenditori e professionisti per il pagamento dell'IMU sugli immobili strumentali è pari al 20%.

La mancata deducibilità del tributo comunale (ora parziale) determina, conseguentemente, la tassazione di una parte del reddito d'impresa, quello relativo all'IMU indeducibile, mai realizzato. Da qui il rilievo di incostituzionalità del tributo in base al principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Legge Costituzionale.

Altra considerazione circa la completa deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa riguarda una parziale attuazione del principio cardine del federalismo fiscale “ *dal centro alla periferia*”: per ogni 100 euro di IMU pagata circa il 40% tornerebbe nelle tasche dell'imprenditore come minore tassazione nazionale o regionale.

1.3 L'effetto della deducibilità dell'IMU sul Total Tax Rate della piccola impresa

L'aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU dall'attuale 20% al 50% o al 100% produrrebbe effetti rilevanti sul *Total Tax Rate* (TTR) delle piccole imprese. La deducibilità totale del tributo comunale determinerebbe una tassazione complessiva inferiore a quella registrata nell'ultimo anno di applicazione dell'ICI.

In sostanza, la deducibilità dell'IMU del 50% riporterebbe l'attuale misura del TTR dal 61,2% al 59,7%, mentre nell'ipotesi di deducibilità dell'IMU del 100% il TTR scenderebbe anche sotto i livelli registrati nel 2011, pari al 59%, per quasi due punti percentuali attestandosi al 57,1%.

L'attuazione di tale misura, peraltro, avrebbe un costo limitato per le casse dello Stato.

Secondo la CNA, la deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa nella misura del 30% determinerebbe una perdita di gettito pari a circa 79 milioni di euro; nella misura del 40% tale perdita si attesterebbe a circa 157 milioni di euro, che arriverebbero a circa 393 milioni di euro a fronte di una deducibilità al 70%.

La totale deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa comporterebbe, invece, una perdita di gettito pari a circa 629 milioni di euro.

Da ultimo è opportuno precisare che il riconoscimento di tale ultima misura andrebbe riconosciuta solamente agli imprenditori che utilizzano gli immobili strumentali di proprietà per l'esercizio dell'attività produttiva, escludendo le ipotesi in cui gli stessi siano concessi in locazione.

2 DEFINIZIONE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP

2.1 L'IRAP come imposta reale sulla ricchezza prodotta attraverso l'Organizzazione dei fattori produttivi

L'IRAP è un'imposta regionale introdotta a decorrere dal D.Lgs 446/1997 che colpisce il valore della produzione netta delle imprese, ossia, in termini generali, la ricchezza prodotta dall'organizzazione dei fattori produttivi generata dall'imprenditore. Tale ricchezza (cd. valore aggiunto) viene distribuita ai fattori produttivi che hanno contribuito a generarla: prestatori di Capitali per gli interessi passivi, i dipendenti con il costo del lavoro, l'imprenditore con il profitto (il reddito).

Su tale valore della produzione le imprese sono tenute ad applicare un'aliquota del 3,90%, che può essere aumentata dalle singole regioni sino al + 0,92%. Incremento che sale di un ulteriore 0,15% nelle ipotesi in cui la regione è in grave deficit sanitario. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'indicazione dell'aliquota base è passata dal 3,90% al 3,50%, mentre l'incremento dell'aliquota stabilito dalle regioni resta di 0,92 punti percentuali. Sempre da tale data le regioni possono agire anche sull'aliquota base del 3,90%, anche fino al suo azzeramento, ovvero possono disporre delle deduzioni dalla base imponibile. Tuttavia, la perdita di gettito resta a carico della regione e non può essere compensata con l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF qualora l'aumento dell'aliquota sia superiore allo 0,5% (vedi box riferito all'addizionale regionale).

Dal 2008, nell'ambito degli interventi noti come riduzione del cuneo fiscale, è stata introdotta la deduzione dall'imponibile dell'intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali versati per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tale deduzione è stata estesa anche al costo del lavoro ma nella misura annua di 4.600 euro, che passa a 9.200 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Dal 2014 l'ammontare di tali deduzioni per cuneo fiscale sono passati, rispettivamente, a 7.500 euro e 15.000 euro.

La legge di stabilità per il 2015 ha previsto, ferme restando le deduzioni forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, la deduzione integrale della quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo riferito ai contratti a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti. La deducibilità integrale ai fini IRAP dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato riduce l'importo deducibile, ai fini IRPEF, dell'IRAP relativa al costo del lavoro fino ad azzerarsi nell'ipotesi di utilizzo esclusivo di lavoratori a tempo indeterminato.

Infine, l'IRAP è deducibile dal reddito d'impresa secondo i seguenti valori:

1. l'IRAP relativa al costo del lavoro determinato rapportando il costo del lavoro indeducibile dall'IRAP al totale costo del lavoro;
2. il 10% dell'IRAP comunque dovuta.

La somma dei valori non può comunque superare l'imposta regionale complessivamente dovuta.

2.2 Dichiarazione e versamento

La dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata. Il termine di presentazione della dichiarazione IRAP è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, al pari del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. Anche i relativi versamenti devono essere effettuati alle medesime scadenze previste per l'IRPEF: 16 giugno per il versamento del saldo e della prima rata di acconto; 30 novembre per la seconda rata di acconto.

2.3 Perché molti autonomi ed imprese subiscono l'IRAP anche quando non creano un'organizzazione dei fattori produttivi

Prima la Corte Costituzionale e poi la Corte di Cassazione hanno sancito inequivocabilmente che chi non genera una autonoma organizzazione dei fattori della produzione (ossia lo strumento che genera la ricchezza tassata ai fini IRAP), non deve sottostare alla tassazione IRAP per la mancanza del presupposto essenziale del tributo. Nella sostanza, se l'attività d'impresa o professionale è incentrata sull'attività del titolare, di modo che senza di esso l'attività non può essere svolta, allora manca l'autonoma organizzazione.

Se è chiara la circostanza che esclude dalla tassazione IRAP, non lo sono altrettanto i parametri dell'impresa o dello studio professionale che sanciscono l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Per questo motivo, moltissime imprese e autonomi pagano un tributo non dovuto per paura di affrontare un contenzioso con l'agenzia delle entrate.

Considerata la difficoltà anche normativa di dare una definizione chiara di autonoma organizzazione si è agito stabilendo una No Tax Area IRAP, introducendo una franchigia dall'imposizione per i soggetti di più piccole dimensioni.

Attualmente è previsto, infatti, per le imprese personali ed i lavoratori autonomi con una base imponibile non superiore a 180.759,91 euro una franchigia dall'imposizione. La franchigia, inizialmente stabilita nella misura di 8.000 euro è stata progressivamente aumentata fino ad arrivare a 13.000 euro (legge di stabilità 2016).

Tale misura non basta. Per limitare al massimo la possibilità che una impresa debba pagare un tributo non dovuto, occorre elevare progressivamente la franchigia fino a 30.000 euro.

2.4 L'IRAP pagata ingiustamente da imprese ed autonomi e l'effetto sul "Total Tax Rate" della piccola impresa

Secondo il Centro studi CNA sono circa 700 mila le imprese che si trovano ad avere una base imponibile tra i 13.000 euro ed i 30.000 euro e che ancora pagano ingiustamente circa un miliardo di IRAP.

3. IRI: LE SPERANZE DISATTESE DELLE IMPRESE PERSONALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

3.1 Cosa è l'IRI

L'IRI, acronimo di Imposta sul reddito d'impresa, è un regime fiscale opzionale introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2017 e disciplinato dal nuovo articolo 55-bis del TUIR.

Si tratta di un regime fiscale che consente anche a chi ha una ditta individuale o una società di persone, ad un commerciante o ad un artigiano, di pagare le tasse separando il reddito dell'impresa da quello personale, come avviene già per i soci delle società di capitali.

Il regime IRI, in termini pratici, suddivide il reddito d'impresa in due fattispecie: il reddito prodotto e lasciato in azienda ed i prelievi effettuati dai soci o dell'imprenditore. La prima componente, al netto delle somme prelevate e destinate a finalità personali, è tassata con la medesima aliquota prevista ai fini IRES per le società di capitali che, come è noto, dal 2017 è stata ridotta dal 27,5% al 24%. La seconda componente, costituita dalle somme prelevate a titolo di remunerazione per il lavoro svolto, continuerà ad essere assoggettata ad IRPEF e a scontare la progressività propria di tale tributo che, come è noto, prevede aliquote che crescono all'aumentare del reddito complessivo .

Possono optare per il regime IRI le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, anche per opzione, nonché le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, con un numero di soci non superiore a 10, ovvero 20 nel caso di società cooperativa e con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).

La finalità della nuova imposta è quella di rendere più neutrale ed equa la tassazione del reddito d'impresa, a prescindere dalla forma societaria adottata, così da mitigare le differenze d'imposizione esistenti tra le società di capitali e le società di persone; inoltre, poichè la parte di reddito non prelevata e lasciata in azienda sconta una tassazione più leggera (24%), si favorisce per tale via anche la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull'aiuto alla crescita economica (ACE).

L'opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. Per il 2017, l'opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018 da presentare entro il mese di settembre 2018.

3.2 I danni provocati dal rinvio dell'entrata in vigore dell'IRI

Moltissime imprese che hanno analizzato ed apprezzato l'importante riduzione della pressione fiscale che sarebbe derivata dall'applicazione dell'IRI, ed attendevano solo di optare per il nuovo regime entro il mese di settembre 2018, si potrebbero trovare a bocca asciutta. Infatti, nel disegno di legge di bilancio 2018, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, è previsto lo slittamento dell'entrata in vigore di questo nuovo tributo al 2018.

Queste imprese, facendo legittimo affidamento sull'entrata in vigore del nuovo regime, hanno programmato investimenti, impostato la contabilità tenendo memoria dei prelevamenti di utili fatti in corso d'anno e, non da ultimo, alcune di

loro potrebbe anche aver deciso il passaggio alla contabilità ordinaria, redigendo per comportamento concludente, dal 1° gennaio 2017, il libro giornale oltre che i registri Iva in attesa di optare sia per la contabilità ordinaria sia per l'IRI nel corso del 2018. Potrebbero esserci anche dei contribuenti che, proprio in ragione dell'entrata in vigore dell'IRI, hanno ridotto la misura degli acconti IRPEF adottando il criterio previsionale di versamento degli acconti d'imposta. Oltre al danno anche la beffa. In considerazione dell'entrata in vigore dell'IRI per le imprese personali, è stata riscritta anche la normativa relativa all'ACE rendendola omogenea, in considerazione dell'uniformità di tassazione del reddito d'impresa, a quella delle società di capitali. Le imprese personali, infatti, dal 2017 non determinano più l'agevolazione sull'intero patrimonio netto, ma solo sugli incrementi di capitale maturati dal 2010, alla stregua delle società di capitali. Il rinvio dell'IRI, quindi, fa perdere alle imprese personali sia i risparmi d'imposta dovuti all'IRI sia quelli connessi alla determinazione dell'ACE sull'intero patrimonio.

3.3 Proposte

In primo luogo, occorre evitare di deludere le legittime aspettative delle imprese lasciando invariato l'avvio del regime al 2017. Tuttavia, nell'ipotesi in cui ciò non avvenga, occorre consentire alle imprese di optare per l'applicazione dell'IRI con riferimento all'anno 2018 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017, da presentare entro il mese di settembre 2018. In questo modo, andrebbe a configurarsi un quadro più chiaro sulla numerosità delle imprese interessate all'applicazione dell'IRI, utile a scoraggiare eventuali ulteriori rinvii dell'entrata

in vigore del nuovo regime in occasione dell'adozione della legge di Bilancio per il 2019.

3.4 Stime sull'aumento della pressione fiscale generale ed individuale

Lo spostamento dell'entrata in vigore dell'IRI al 2018 comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale quantificata nella Relazione Tecnica in circa 2 miliardi di euro, per 250.000 mila di imprese personali che hanno reinvestito nella propria azienda parte degli utili generati nel 2017.

4. ECOBONUS: L'INCENTIVO PIÙ EFFICACE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA. PERCHÉ DEPOTENZIARLO?

4.1 Storia dell'incentivo

Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte dalla legge finanziaria 2007 con una duplice finalità: ambientale e di sostegno all'economia nazionale.

Fin da subito l'incentivo si è dimostrato tra i più efficaci nel perseguimento di questi obiettivi: è ormai riconosciuta senza alcun dubbio la capacità del cosiddetto ecobonus di garantire risultati estremamente significativi in termini di risparmio energetico, stimolando al contempo investimenti, occupazione, e lotta all'evasione fiscale; in particolare, rispetto ad altri incentivi per la sostenibilità energetica, l'ecobonus più di tutti ha saputo valorizzare una filiera nazionale di qualità e legata al territorio.

Per tali ragioni, l'incentivo, inizialmente previsto per un arco temporale di 3 anni (fino al 2010), è stato confermato di anno in anno e, nel tempo, ulteriormente rafforzato.

In sintesi, le detrazioni fiscali per il risparmio energetico si sono dimostrate la principale leva per favorire gli interventi di efficienza energetica: uno strumento agile, di semplice fruizione, con pochi passaggi burocratici rispetto ad altri strumenti di incentivazione, e proporzionale all'investimento effettuato; il successo che ha riscontrato negli anni è dovuto a queste caratteristiche, che permettono maggiore fluidità negli interventi.

Ciò non è stato sufficiente, in questi anni, a garantire vita facile all'incentivo, e più volte sono stati paventati interventi di indebolimento dello stesso, fino alla

riduzione della percentuale delle detrazioni per alcuni interventi prevista dalla Legge di Bilancio in discussione in Parlamento.

4.2 I risultati conseguiti

Nei 10 anni di vigenza dell'ecobonus molti sono stati i dossier, anche istituzionali, che ne hanno evidenziato gli effetti positivi in termini di risparmio energetico (ricordiamo che in questo ambito l'Italia ha assunto degli impegni precisi e vincolanti), di sostegno a investimenti e occupazione, tutto ciò senza pesare in maniera rilevante sul bilancio dello Stato.

Secondo quanto riportato dal recente dossier predisposto dal servizio studi della Camera, in collaborazione con il CRESME, gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 circa 16 milioni di interventi ed attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.

Nel periodo 2011-2017 le detrazioni hanno generato direttamente oltre 1,7 milioni di posti di lavoro e 860 mila circa nell'indotto.

Va, inoltre, sottolineato che le misure di incentivazione hanno attivato un volume importante di investimenti proprio a partire dal 2013, cioè in corrispondenza della maggiorazione dal 55% al 65% per le riqualificazioni energetiche e nonostante il periodo di debolezza economica vissuto soprattutto in quegli anni. Nel solo 2017 le stime parlano di 418.431 occupati compreso l'indotto.

Per quanto riguarda l'impatto sulle casse dello stato, seppure le detrazioni siano costate 22,7 miliardi di euro in termini di mancato gettito tra il 1998 e il 2017,

contando gli effetti finanziari e di cassa e i consumi e gli investimenti generati dai redditi aggiuntivi a disposizione dei nuovi occupati, il saldo diventa positivo per 8,8 miliardi di euro.

4.3 Le ragioni della proposta

La storia dell'ecobonus e gli enormi risultati conseguiti dovrebbero portare ad una strutturalità dell'incentivo, piuttosto che un suo depotenziamento. La strutturalità delle detrazioni fiscali rappresenterebbe infatti uno dei principali elementi di politica industriale per garantire al settore delle costruzioni nel suo complesso una prospettiva di uscita dalla crisi. Si è ormai sviluppata una coscienza comune sul problema, risultato a cui non è stata estranea l'azione compiuta in questi anni dalla CNA.

Al contrario, la Legge di Bilancio in discussione prevede una diminuzione dal 65% al 50% dell'aliquota per l'installazione di caldaie e infissi, che sembra per molti versi un vero e proprio autogol. Si equipara, in pratica, un intervento di efficientamento energetico, che ha determinate complessità tecniche e procedurali, ad uno di ristrutturazione edilizia che gode, invece, di procedure molto più semplificate e non deve dimostrare requisiti prestazionali.

Per quale ragione un cittadino che vuole installare una caldaia o sostituire gli infissi dovrebbe accedere all'ecobonus, con tutti gli adempimenti burocratici da espletare, se può tranquillamente usufruire dell'analogo incentivo del 50% per le ristrutturazioni edilizie?

Sono queste le ragioni che rischierebbero di vanificare totalmente, per questi interventi, le detrazioni fiscali ridotte secondo quanto previsto in Legge di

Bilancio, frenando in questo modo il percorso virtuoso che ha portato in questi anni ai risultati prima evidenziati.

Per tali ragioni abbiamo inserito tra le nostre proposte emendative prioritarie alla Legge di Bilancio, la necessità di riportare l'ecobonus alle regole precedenti (mantenendo la percentuale di detrazione al 65%) anche per quegli interventi per cui, al momento, si prevede un depotenziamento.

5. IL RIPORTO DELLE PERDITE NEL REGIME DI CASSA PER EVITARE DI RENDERE SOSTANZIALMENTE INDEDUCIBILI I COSTI D'IMPRESA

5.1 Cosa è il regime di cassa per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata

La legge di bilancio per il 2017 ha previsto che le imprese minori (che hanno conseguito un ammontare di ricavi inferiore a 400.000,00 euro se effettuano prestazioni di servizi ed a 700.000,00 euro per le altre attività), a decorrere dal 2017, determinano il reddito d'impresa secondo il "criterio di cassa" e non più secondo il criterio della competenza economica.

Pertanto, queste imprese soggiacciono a tassazione solamente per i ricavi relativi alla vendita di prodotti o afferenti alle prestazioni di servizi effettuate nell'anno nel quale sono incassati e, in modo speculare, viene consentita la deduzione delle spese inerenti la produzione di beni e servizi solamente nell'anno nel quale sono pagate.

Restano ferme, invece, le regole di determinazione e di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Per evitare di obbligare tutte le imprese a seguire incassi e pagamenti, anche quando non hanno un problema di incasso dei propri corrispettivi, all'interno del regime è stata introdotta la possibilità di optare per la determinazione del reddito solamente sulla base delle fatture registrate nei libri tenuti ai fini Iva che, secondo l'articolo 18, comma 5, del DPR 600/1973, si presumono relative a costi pagati e ricavi incassati.

5.2 Il problema dovuto all'impossibilità di riportare le perdite d'impresa in avanti nel tempo

Nel regime di cassa non è consentito il riporto delle perdite maturate in costanza di regime. Questa mancanza rischia di impedire a moltissime imprese la sostanziale tassazione (indeducibilità dal reddito) di tutti i costi d'impresa pagati in via anticipata rispetto all'incasso dei ricavi.

Ciò comporta conseguenze ancora più gravi nel 2017, ossia in riferimento al primo anno di applicazione, nel quale le imprese avranno la deduzione integrale di tutte le rimanenze di materie prime e di prodotti invenduti (costi non dedotti in passato), ma non più delle rimanenze finali ossia di quelle di fine anno, perché la loro tassazione avverrà solamente quando si incasseranno i corrispettivi per la vendita.

Nel primo anno, pertanto, nella generalità dei casi si produrrà una perdita molto elevata che, se non potrà essere riportata in avanti nel tempo, farà sostanzialmente perdere la deducibilità dei costi sostenuti.

La medesima criticità si presenta per chiunque inizi l'attività d'impresa, visto che i primi anni dall'avvio si sostengono più costi rispetto alla riscossione dei ricavi. Paradossalmente, la mancanza del riporto delle perdite nel regime di cassa sta portando moltissime imprese a scegliere di entrare nel regime ordinario di determinazione del reddito, sostenendo un importante incremento di oneri amministrativi tributari, per evitare l'indeducibilità dei costi rappresentati dalle rimanenze.

Va, quindi, data urgente attuazione alla soluzione proposta dalla CNA al Governo che prevede, a regime, di uniformare le diverse discipline fiscali di riporto delle

perdite estendendo alle imprese personali (in contabilità ordinaria e semplificata) le regole sul riporto delle perdite, oggi previsto per le società di capitali alle quali è riconosciuto il riporto illimitato delle stesse, sebbene entro un importo parametrato al reddito d'impresa realizzato negli anni successivi.

5.3 I soggetti coinvolti nel regime di cassa in vigore dal 2017

Le imprese in contabilità semplificata secondo la natura giuridica

La platea dei soggetti che avrebbe il beneficio di determinare il reddito secondo criteri di cassa è molto estesa e, occorre sottolineare, che non riguarda le società di capitali dal momento che per queste non è prevista la possibilità di adottare una contabilità semplificata. Al fine di effettuare questa analisi sono stati assunti i dati pubblicati dal MEF con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2014 a valere sui redditi del 2013. In particolare, sono state considerate le imprese in contabilità semplificata che hanno dichiarato ricavi per l'anno 2013.

Tavola n. 1 - Le imprese in contabilità semplificata rispetto alla natura giuridica

Tipologia di soggetto	Numero imprese	Imprese personali	Imprese in contabilità semplificata che hanno dichiarato Ricavi		
			Numero	%	% sul imprese personali
Imprese individuali	2.033.558	2.033.558	1.803.442	88,7%	63,2%
Società' di persone	820.606	820.606	462.636	56,4%	16,2%
Società' di capitali ed enti commercia	1.104.875	0	0	0,0%	-
TOTALE	3.959.039	2.854.164	2.266.078	57,2%	79,4%
Fonte CNA, Politiche fiscali e societarie: elaborazioni su dati MEF del 2013					

Dalla tabella appare in modo evidente che il 79,4% delle imprese personali potrà beneficiare di questa nuova opportunità. Come anticipato in premessa, si tratta dell'88,7% delle imprese individuali e del 56,4% delle società di persone. Rispetto al dato complessivo delle imprese italiane, comprendendo quindi anche le società di capitali, le imprese attualmente in contabilità semplificata sono il 57,2%. Risulta anche che le imprese individuali in contabilità semplificata rappresentano il 63,2% di tutte le imprese personali, mentre le società di persone in regime contabile semplificato rispetto al totale delle imprese personali sono il 16,2%.

È di tutta evidenza che il mancato riporto delle perdite farebbe perdere a buona parte delle circa 2,3 mln di imprese questa rilevante opportunità sia in termini di equità del sistema che di semplificazione nella tassazione del reddito d'impresa, obbligandole, nella sostanza, ad entrare nella contabilità ordinaria con un conseguente incremento degli oneri amministrativi.